



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARIITIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

DG PEMAC
Prot Uscita del 23/12/2014
Numero **0026500**
Classifica



Al Reparto pesca marittima del Corpo
delle Capitanerie di porto
Sede
Associazioni Nazionali di categoria
Loro Sedi
Organizzazioni di Produttori
Loro Sedi
Organizzazioni Sindacali
Loro Sedi

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 – Obbligo di sbarco.

Come noto, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2015, tutte le catture di specie pelagiche soggette a taglie minime, quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, "effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque unionali o da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali..", dovranno essere portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate e sbarcate, come previsto all'art. 15 del Regolamento UE citato in oggetto.

Premesso quanto sopra, occorre puntualizzare alcuni aspetti al fine di dare corretta attuazione alle nuove disposizioni normative. In via preliminare, è necessario evidenziare che permane l'obbligo del rigetto in mare di tutte le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, non catturate con gli attrezzi da pesca corrispondenti ai sistemi volante e circuizione, di cui alla tabella indicata all'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2012.

Per quanto attiene, invece, la cattura delle specie ittiche soggette a normativa ICCAT, l'applicazione di quest'ultima prevale sull'obbligo di sbarco di cui al Regolamento UE in parola.

Occorre inoltre precisare che, la commercializzazione per consumo umano di qualsiasi prodotto ittico avente taglia inferiore alla taglia minima di riferimento continuerà a costituire reato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma b), del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Fermo restando l'obbligo di sbarco in parola, lo stesso art. 15 del Reg. (UE) 1380/2013 prevede, tuttavia, la possibilità di rigetto in mare di una percentuale – cosiddetto *de minimis* - del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco. Nello specifico, è in corso di approvazione il Regolamento delegato della Commissione

Europea “che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo” e che stabilisce la possibilità di esenzione *de minimis* per l’acciuga, la sardina, lo sgombro ed il suro.

Alla luce dell’emanando Regolamento, sarà pertanto consentito il rigetto delle citate specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, catturate con reti da traino pelagico e cianciole, fino al raggiungimento della quota *de minimis* stabilita in relazione a ciascuna GSA di riferimento.

Occorre rammentare che, la registrazione di tutti i rigetti è stata resa obbligatoria già dal 1° gennaio 2010 dall’art. 14, comma 4, del Reg. (CE) 1224/2009. Tuttavia, appare opportuno sottolineare la particolare rilevanza che assume la registrazione dei rigetti delle specie soggette a *de minimis*, di cui al già citato art. 15 del Regolamento (UE) n. 1380/2013, atteso che la percentuale di rigetti consentiti è stabilita nei primi due anni su base forfettaria - il primo anno per la raccolta dei dati effettivi ed il secondo per la elaborazione - per poi applicare, dal terzo anno in poi, la percentuale sulle catture reali e dichiarate.

Ne consegue che, laddove le registrazioni dei rigetti rappresentino percentuali inferiori o notevolmente inferiori al *de minimis* concordato, il rischio potenziale sia costituito dal non vedersi riconosciuto, in futuro, alcuna facoltà di effettuare rigetti di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

Ciò detto, si invita il Reparto Pesca Marittima a voler trasmettere la presente, con ogni consentita urgenza, alle Direzioni Marittime e Capitanerie di porto del territorio nazionale.

Attesa la rilevanza delle novità sopradescritte, introdotte dal Regolamento UE in oggetto, si invitano, altresì, le Associazioni ed Organizzazioni in indirizzo a voler dare la massima diffusione alla presente nota presso il ceti interessato.


Riccardo Rigillo
Direttore Generale

Il Dirigente
G. D’Onofrio

Il Funzionario Responsabile
Colarossi

